



LA VENDITA DEI DIRITTI TELEVISIVI DI EVENTI SPORTIVI: RECENTI SVILUPPI E SPUNTI COMPARATIVI

PIERVINCENZO PACILEO

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il caso. - 3. La normativa comunitaria. - 4. Brevi cenni sui profili giuridico-finanziari in materia nelle principali esperienze straniere. - 4.1. L'Inghilterra. - 4.2. La Germania. - 4.3. La Francia. - 4.4. La Spagna. - 5. La disciplina italiana. - 6. Le prospettive future: verso l'acquisto "individuale" di eventi?

1. Nell'ambito della disciplina dei diritti televisivi concernenti eventi sportivi¹ la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è recentissimamente pronunciata il 18 luglio 2013 respingendo l'impugnazione avanzata dall'UEFA (*Union European Football Association*) con cui si chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 17 febbraio 2011 che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di annullamento parziale della decisione 2007/730/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate da Belgio e Regno Unito a norma dell'articolo 3 *bis*², paragrafo 1, della direttiva

¹ In argomento si rinvia a V. ZENO ZENCOVICH, *La statalizzazione dei diritti televisivi sportivi*, in *Dir. inf.*, 6, 2008, pp. 695-710.

² In forza di tale norma, "ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da



89/552/CEE del Consiglio, avente ad oggetto il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Dunque, in forza di tale sentenza, le autorità nazionali degli Stati membri hanno il diritto di vietare l'esclusiva televisiva per eventi di "particolare rilevanza sociale" e possono esigere che questi ultimi (ad esempio, i mondiali e gli europei di calcio) siano trasmessi su canali liberamente accessibili, per garantire il diritto del pubblico a vederli; d'altronde, ogni ampliamento delle facoltà connesse al diritto all'informazione comporta una restrizione delle potenzialità economiche derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi sull'evento.

2. La battaglia legale tra UEFA (e FIFA), da una parte, ed Unione Europea, dall'altra, nasce dal contenuto delle disposizioni presenti nell'appena citata direttiva comunitaria "sulla televisione senza frontiere"³, la quale assegnava alle singole autorità nazionali la facoltà di individuare determinati eventi da trasmettere obbligatoriamente anche su canali liberamente accessibili, affinché fosse garantita la possibilità per la stragrande maggioranza dell'utenza televisiva di goderne la visione.

Di fronte alla contrapposizione tra l'interesse generale e quello particolare, volto a conseguire i maggiori introiti possibili dalla vendita dei diritti televisivi, la FIFA (*Federation International of Football Association*) e l'UEFA, organizzatrici rispettivamente delle fasi finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, hanno tentato di tutelare i contratti di *pay-per-view* firmati in esclusiva per la trasmissione di dette competizioni e costituenti la principale, ed indubbiamente considerevole, fonte dei loro redditi⁴, contestando il diritto riconosciuto dall'Unione Europea ad ogni Stato membro di compilare un elenco di partite di particolare rilevanza per la società, necessariamente libere da qualsivoglia esclusiva, al fine di non privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire le medesime.

tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti".

³ Sul punto v. A. BISOGNO, "Televisioni senza frontiere": un'analisi sulla Direttiva europea del 1989, in *Sintesi*, 5, 2004, pp. 53-64; G. DI PLINIO, *Direttiva 'televisione senza frontiere': ultimo atto per Italia e Lussemburgo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 4, 2001, pp. 1935-1940.

⁴ È opportuno ricordare le parole di un grande uomo di sport come Pietro Mennea il quale invocava un proficuo uso di tali introiti: "gli ingenti ricavi, derivanti dalla gestione di queste manifestazioni sportive potrebbero essere destinati dai vari Stati allo sport dilettantistico nazionale" (cfr. P.P. Mennea, *La FIFA non può imporre le sue norme agli stati sovrani*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2, 2006, p. 47).



Di detta facoltà si sono avvalsi prima il Belgio e poi la Gran Bretagna⁵; i relativi elenchi⁶, tempestivamente trasmessi alla Commissione Europea, sono stati ritenuti da quest'ultima assolutamente compatibili con il diritto comunitario⁷, scatenando l'immediata ed ovvia reazione di FIFA e UEFA.

⁵ Come ricostruito nella sentenza in commento, "con decisione del 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d'informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il "Ministro") ha redatto, in forza della sezione IV del *Broadcasting Act 1996* (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compresa la fase finale dell'EURO.

Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 2, della direttiva 89/552, l'elenco degli eventi predisposto dal Ministro.

Ai sensi dell'art. 3 del *Code on Sports and Other Listed and Designated Events* (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell'elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il "gruppo A" include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva in difetto di talune condizioni. Il "gruppo B" include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

A norma dell'art. 13 del *Code on Sports and Other Listed and Designated Events*, l'*Office of Communications* può accordare un'autorizzazione per gli eventi appartenenti al "gruppo A" dell'elenco, del quale fa parte la fase finale dell'EURO, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati pubblicamente offerti secondo condizioni eque e ragionevoli agli organismi di radiodiffusione televisiva, senza che un organismo dell'altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all'acquisto.

A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notificazione delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) "Istruzione e cultura" della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, che sarebbero state pertanto oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Tuttavia, il Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha annullato, con sentenza del 15 dicembre 2005, la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, "in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione".

⁶ L'elenco belga includeva tutti gli incontri di calcio della fase finale dei mondiali di calcio; quello britannico anche le partite della fase finale degli europei.

⁷ Secondo tale Autorità comunitaria, "le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario".

Atteso che, nel corso della verifica, la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo britannico, "l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro. La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un



Quest'ultima, segnatamente, eccependo che le suindicate partite di calcio non rappresentano eventi di particolare rilevanza per il pubblico degli Stati membri convenuti in giudizio, così come espressamente dalla direttiva "sulla televisione senza frontiere", ha impugnato la citata decisione davanti al Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il quale, tuttavia, ha rigettato il ricorso con sentenza del 17 febbraio 2011⁸.

significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell'identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i Giochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali e le fasi finali dell'EURO, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. Quando, in casi eccezionali, ciò non è avvenuto (come per le partite della Coppa del mondo di cricket elencate), l'elenco è limitato (includendo finali, semifinali e partite che vedono la partecipazione delle squadre nazionali), e pertanto per gli eventi in questione risultano sufficienti forme adeguate di ritrasmissione, e in ogni caso soddisfa due dei criteri considerati indicatori affidabili dell'importanza dell'evento (considerando 13).

Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal Trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l'ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza della Comunità europea in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi.

Inoltre, il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

In base alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 2005, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario.

Le misure, elencate nell'allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552⁸.

⁸ Per il commento di detta pronuncia si rinvia a P. SAMMARCO, *Esclusiva televisiva sugli eventi sportivi di particolare rilevanza e regole comunitarie*, in *Dir. inf.*, 4-5, 2011, pp. 653-659.



La battaglia dell'UEFA (e della FIFA) è proseguita innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, come già accennato, il 18 luglio 2013 ha emesso una sentenza che, pur qualificando la designazione da parte di uno Stato membro di talune manifestazioni sportive quali eventi di particolare rilevanza per la sua società ed il conseguente divieto di trasmetterli in esclusiva indebiti ostacoli “alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza ed al diritto di proprietà”, ha respinto integralmente le impugnazioni proposte in giudizio, confermando:

- 1) la compatibilità con il diritto comunitario delle contestate iniziative assunte da Belgio e Gran Bretagna, in quanto i citati “ostacoli” trovano la loro *ratio* nella finalità superiore “di proteggere il diritto all’informazione ed assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva dei menzionati eventi”, come, peraltro, ribadito dal considerando 18 della direttiva 1997/36/CE⁹;
- 2) il riconoscimento della legittimazione all’individuazione di questi ultimi esclusivamente in capo ai singoli Stati membri;
- 3) l’assegnazione alla Commissione Europea del compito di controllare esclusivamente il corretto esercizio da parte dei suddetti Paesi del proprio cospicuo potere discrezionale in fase di designazione¹⁰, mediante l’esame limitato dei relativi effetti sulle libertà e sui diritti sanciti nel diritto comunitario¹¹, nonché, da ultimo, dell’obbligo di motivare “in modo succinto” la decisione finale resa¹².

⁹ In argomento v. L. CAMERIERO (a cura di), *Commercializzazione dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi: scopi e principi innovativi*, in *Ventiquattrore avvocato*, 10, 2011, pp. 28-42.

¹⁰ Al fine di verificare se sia stato commesso un manifesto errore di valutazione da parte di uno Stato membro all’atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza, la Commissione deve, quindi, limitarsi ad appurare se quest’ultimo abbia esaminato in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso di specie sui quali si fondano le conclusioni tratte.

¹¹ Nell’ambito di tale esame, la Commissione è tenuta, in particolare, a verificare se ricorrono i seguenti requisiti:

- 1) l’evento in oggetto è inserito nell’elenco previsto dall’articolo 3 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 89/552 secondo una procedura chiara e trasparente e in tempo utile;
- 2) tale evento può essere legittimamente considerato di particolare rilevanza;
- 3) la designazione dell’evento come evento di particolare rilevanza è compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di non discriminazione, con i diritti fondamentali, con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, nonché con le regole della libera concorrenza.

¹² Se le conseguenze delle citate designazioni su libera circolazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera concorrenza e diritto di proprietà non si spingono oltre gli effetti intrinsecamente connessi alla qualificazione di una manifestazione sportiva quale evento di particolare rilevanza, non è necessario che la Commissione Europea motivi specificamente la riconosciuta compatibilità con il diritto comunitario.



Atteso che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico può restringere considerevolmente l'accesso del pubblico all'informazione relativa a tali avvenimenti¹³ e che, in una società democratica e pluralista come quella attuale, il diritto all'informazione riveste una particolare importanza¹⁴, ancora più manifesta nella fattispecie in esame, la Corte adita ha acutamente evidenziato la presenza di alcuni ulteriori vizi di lettura della normativa comunitaria nella pronuncia di primo grado impugnata dall'UEFA, osservando che non tutte le partite della fase finale della Coppa del Mondo e dei Campionati Europei di calcio rivestono pari importanza per il pubblico, il quale, ovviamente, dedica un'attenzione particolare soltanto alle partite decisive delle squadre migliori e, soprattutto, a quelle che coinvolgono la compagine nazionale; di conseguenza, le suddette competizioni sportive devono considerarsi manifestazioni in linea di principio divisibili, non rivestendo, necessariamente, tutte le partite la qualifica di eventi di particolare rilevanza¹⁵.

Tuttavia, poiché i suddetti "errori di diritto" non hanno inciso sulla causa in questione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di primo grado: quest'ultimo, infatti, ha correttamente verificato, in virtù sia degli elementi forniti da UEFA e FIFA, sia, in particolare, dell'effettiva sensibilità dell'utenza televisiva in Belgio e Gran Bretagna, che ogni singolo incontro di calcio relativo alla fase finale di entrambe le suindicate competizioni

¹³ In materia si rinvia a G. GARDINI, *Diritti di esclusiva su eventi di grande interesse pubblico, brevi estratti di cronaca e diritto di essere informati: un equilibrio ancora instabile*, in *Giur. cost.*, 1, 2012, pp. 602-612; E. LAMONICA, *In materia di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico*, in *Giust. civ.*, 6, 2012, pp. 1605-1610; D. BUTTURINI, *Il ruolo dell'interesse pubblico alla notizia nel rapporto tra diritto di informazione e diritti della personalità*, in *Giur. cost.*, 1, 2012, pp. 575-582.

¹⁴ Per l'analisi dell'attuale ruolo di tale diritto v. V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto ad essere informati quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Dir. inf.*, 1, 2006, pp. 1-10; F. BARZANTI, *Brevi note sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di pluralismo dell'informazione*, in *Dir. Unione Europea*, 3, 2012, pp. 461-483; P. CARETTI - A. CARDONE, *Diritto alla riservatezza e diritto all'informazione: premesse normative e sviluppi giurisprudenziali*, in *Dir. umani e dir. internaz.*, 1, 2010, pp. 87-103; F. PORTENTO, *Le regole della trasparenza e le nuove frontiere del diritto all'informazione*, in *Finanziamenti e credito*, 2, 2008, pp. 71-75; S. RODOTÀ, *Il diritto all'informazione*, in *Ikon*, 52, 2006, pp. 21-28; L. ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione: dalla conoscibilità al documento informativo*, in *Riv. dir. priv.*, 2, 2004, pp. 349-375; M. ROBERTI, *Attuazione della tutela del diritto di informazione nei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Corte costituzionale, 20 novembre 2002, n. 466)*, in *Nuove leggi civili comm.*, 6, 2002, pp. 1171-1208; M. FERI, *Radiocronaca integrale di incontri di calcio. Prevale il diritto di iniziativa economica privata sul diritto all'informazione*, in *Foro toscano - Toscana giurisprudenza*, 3, 2002, pp. 324-326; U. DE SIERVO, *Diritto all'informazione e tutela dei dati personali*, in *Foro it.*, 3, 1999, pp. 66-72; S. RODOTÀ, *La ricostruzione del diritto all'informazione*, in *Riv. it. comunic. pubblica*, 2, 1999, pp. 181-186; A. LAMBERTI, *L'informazione televisiva tra diritto comunitario e diritto interno*, Milano, 1997, pp. 699 ss.

¹⁵ In tale ottica, l'autorità giudiziaria comunitaria ha sancito l'obbligo gravante sugli Stati membri di comunicare alla Commissione Europea espressamente le ragioni che li hanno indotti a ritenere che la fase finale dell'EURO costituisca un "evento unico" che deve essere considerato *in toto* come di particolare rilevanza per la loro società.



suscita effettivamente presso detto pubblico un interesse tale da assegnargli la qualifica di evento di particolare rilevanza¹⁶.

¹⁶ Emergeva in modo incontrovertibile dall'esame del fascicolo, segnatamente, quanto le citate manifestazioni, nella loro interezza, siano sempre state particolarmente popolari non solamente presso i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione, ma anche presso la generalità del pubblico; d'altronde, tali tornei sono sempre stati trasmessi su canali televisivi in chiaro, di libero accesso.

Infatti, come evidenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Tribunale di primo grado aveva «svolto il seguente ragionamento:

«(...) non sussiste alcuna valida considerazione che consenta di concludere che, in linea di principio, solo le partite "di gala" e le partite in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito possano essere così qualificate nei confronti della società di tale Stato membro e, perciò, fare parte di tale elenco. Infatti, [la fase finale dell']EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite "di gala", in partite ["non di gala"] e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. A questo proposito è noto che, nell'ambito [della fase finale] dell'EURO, i risultati delle partite ["non di gala"] determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite "di gala" o a partite cui partecipi la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite ["non di gala"] definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite ["non di gala"] possono addirittura determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione».

Al punto 120 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito quanto segue:

«(...) la menzione [della fase finale] dell'EURO al diciottesimo 'considerando' della direttiva 97/36 implica che la Commissione non può considerare l'iscrizione di partite di tale competizione nell'elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società (...). Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione secondo cui l'iscrizione [della fase finale] dell'EURO nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza (...) è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite ["non di gala"] non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato».

Il Tribunale ha dichiarato che l'EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un evento unico piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «di gala», in partite «non di gala» e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. Peraltro, come emerge dal punto 5 della sentenza impugnata, esso ha inteso la nozione di «campionato europeo di calcio», cui si riferisce il considerando 18 della direttiva 97/36, nel senso che comprende unicamente la fase finale di tale competizione.

Tuttavia, né tale considerando né alcun altro elemento delle direttive 85/552 o 97/36 contengono un indizio che consenta di stabilire che i termini «campionato europeo di calcio» attengano esclusivamente alla fase finale di tale competizione. Pertanto, detti termini, in linea di massima, devono abbracciare anche la fase iniziale di tale campionato, ossia tutte le partite di qualificazione. Orbene, è pacifico che le partite di qualificazione anteriori alla fase finale, in linea di massima, non suscitano presso il pubblico di uno Stato membro un interesse paragonabile a quello che il pubblico manifesta in occasione dello svolgimento della fase finale. Solamente talune specifiche partite di qualificazione, soprattutto quelle che coinvolgono la squadra nazionale dello Stato membro interessato o quelle delle altre squadre del girone di qualificazione in cui è inserita quest'ultima squadra, possono infatti suscitare un interesse del genere.



3. In materia di disciplina dei diritti televisivi aventi ad oggetto manifestazioni sportive, piuttosto che armonizzare l'elenco degli eventi di particolare rilevanza alla cui copertura televisiva si deve necessariamente assicurare il più ampio accesso possibile da parte del pubblico, la direttiva 1989/552/CEE, fondandosi sulla premessa che in seno all'Unione Europea sussistono considerevoli divergenze di ordine sociale e culturale per quanto attiene all'importanza di dette manifestazioni per il pubblico, ha autorizzato ciascuno Stato membro a redigere un autonomo elenco di eventi di particolare rilevanza per la propria società.

L'esercizio del potere discrezionale assegnato ai suddetti Paesi non è inquadrato in uno schema determinato: gli unici criteri individuati affinché lo Stato membro interessato possa designare un evento alla stregua di avvenimento di particolare rilevanza sono menzionati nel considerando 21 della più recente direttiva 1997/36/CE, secondo il quale "si deve trattare di un evento straordinario, che presenta interesse per il pubblico in generale nell'Unione o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro, ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento"¹⁷; di conseguenza, è compito di ciascun Paese membro attribuire concretezza a tali generici criteri e valutare l'interesse degli eventi considerati per il pubblico in generale, tenendo conto delle peculiarità sociali e culturali della propria società.

Pertanto, non si può ragionevolmente contestare che l'importanza delle partite «di gala», in generale, risulta maggiore rispetto a quella attribuita in linea di massima alle partite della fase finale dell'EURO che le precedono, ossia le partite di selezione nei gironi. Pertanto, non si può affermare a priori che la rilevanza riconosciuta a quest'ultima categoria di partite è equivalente a quella della prima categoria di partite e che, quindi, tutte le partite di selezione nei gironi sono indistintamente considerate parte di un evento unico di particolare rilevanza come le partite «di gala». Di conseguenza, la designazione di ogni partita come evento di particolare rilevanza può differire da uno Stato membro all'altro.

Dalle considerazioni che precedono si evince che il legislatore dell'Unione non ha inteso indicare che il «campionato europeo di calcio», ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36, sia limitato alla sua sola fase finale e che esso costituisca un evento unico e indivisibile. Al contrario, l'EURO va considerato un evento in linea di principio divisibile in differenti partite o fasi, non tutte necessariamente qualificabili come evento di particolare rilevanza. Occorre tuttavia precisare che siffatta errata interpretazione, da parte del Tribunale, del considerando 18 della direttiva 97/36, e segnatamente della nozione di EURO, non ha prodotto ripercussioni sulla causa in esame¹⁷.

¹⁷ Sul punto si rinvia a L. LONGHI, *La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2, 2011, pp. 270-279; V. MIRRA, *Il mercato dei diritti televisivi: analisi storica, mutamenti legislativi e prospettive per il futuro*, in *Nuovo dir.*, 5-7, 2007, p. 358; A. BONGARZONE, *Sport, immagine ed informazione nello sfruttamento dei diritti televisivi*, in *Rass. dir. econ. sport*, 3, 2006, pp. 375-414; M. RANIERI, *Calcio e diritti televisivi: il ruolo della Tv nella competizione sportiva ed economica*, in *Anal. giur. econ.*, 2, 2005, pp. 503-513.



Nel contesto in esame, l'Unione Europea, mediante la già citata direttiva 1997/36/CE¹⁸, ha confermato il diritto degli Stati membri di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione ed assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali, ad esempio, i giochi olimpici, la Coppa del mondo ed il campionato europeo di calcio, riconoscendo loro, a tal fine, la facoltà di assumere iniziative, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione¹⁹, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi.

¹⁸ Ai sensi della suddetta direttiva, se gli eventi di "particolare rilevanza per la società" devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi, per "canale liberamente accessibile" si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti nello Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo).

¹⁹ Come osservato nella sentenza in esame, "è pacifico che il dettato degli artt. 98 e 101 della legge del 1996 sulla radiodiffusione, come emendato dal regolamento del 2000 sulla trasmissione televisiva, non traccia alcuna distinzione tra le diverse categorie di emittenti, né conferisce alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili una tutela che sia negata a quelle che gestiscono canali a pagamento, poiché tutte queste emittenti sono in particolare libere di acquisire i diritti di trasmissione non esclusivi degli eventi di particolare rilevanza e di ritrasmetterli in maniera non esclusiva. Non si può escludere che, nella pratica, solo talune emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano le partite della fase finale dell'EURO, su autorizzazione dell'Office of Communications, in quanto le emittenti che gestiscono canali a pagamento sono interessate solo ad una trasmissione in esclusiva, e perciò si asterranno dal presentare offerte per acquisirne i diritti.

Tuttavia, come il Tribunale ha constatato in sostanza al punto 171 della sentenza impugnata, un tale effetto costituisce il frutto della strategia commerciale delle emittenti che gestiscono canali a pagamento, le quali hanno optato per un modello d'impresa che pone l'accento sull'esclusività, cosicché esse sono meno disponibili ad accettare di trasmettere non in esclusiva eventi di particolare rilevanza rispetto alle emittenti che gestiscono canali liberamente accessibili. Questo effetto risulta quindi principalmente dalla libera scelta commerciale di questa prima categoria di emittenti e non può dunque essere imputato alla normativa del Regno Unito.

Per quanto riguarda l'argomento relativo al presunto carattere discriminatorio della normativa del Regno Unito, è opportuno rammentare che, ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, che questa normativa costituiva una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto, di fatto, è più probabile che sia un'emittente che gestisce un canale liberamente accessibile, stabilita «con ogni verosimiglianza in tale Stato membro», che trasmetterà l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO praticamente in esclusiva, piuttosto che un concorrente stabilito in un altro Stato membro. Dall'altro lato, il Tribunale ha precisato che tale restrizione poteva essere giustificata poiché preordinata alla tutela del diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per la società. Statuendo in tal modo, il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente, ancorché implicita, che consente all'UEFA di conoscere le ragioni per cui esso non ha accolto il suo argomento e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. L'uso dei beni può tuttavia essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.



Obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è sia impedire il sorgere di incertezze giuridiche e distorsioni del mercato²⁰, sia perseguire il fine di conciliare libera circolazione dei

A questo proposito, dalle considerazioni esposte ai punti 10, 20 e 21 della presente sentenza risulta, da una parte, che la lesione del diritto di proprietà dell'UEFA deriva già dall'articolo 3 bis della direttiva 85/552 e, in linea di principio, può essere giustificata dall'obiettivo di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza; dall'altra, posto che il Regno Unito ha validamente designato l'insieme delle partite della fase finale dell'EURO come evento di particolare rilevanza, la Commissione doveva esaminare solo gli effetti di tale designazione sul diritto di proprietà dell'UEFA che andavano oltre quelli intrinsecamente connessi al suo inserimento nell'elenco degli eventi designati da tale Stato membro.

Orbene, le sole allegazioni dell'UEFA relative a tali effetti sono tratte dalla circostanza che i potenziali acquirenti in occasione della vendita all'asta dei diritti di trasmissione in oggetto (BBC e ITV), avrebbero formato un'alleanza e presentato un'offerta comune. Tuttavia, dall'atto introduttivo del ricorso presentato al Tribunale emerge che tale argomento non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 76 di questa sentenza, l'UEFA non potrebbe quindi farlo valere nel contesto della presente impugnazione.

Per quanto riguarda le decisioni prese a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552, occorre ricordare, da un lato, che adottandole la Commissione non esercita tanto un potere decisionale proprio, bensì piuttosto un potere di controllo che, tra l'altro, è ristretto e limitato alla ricerca degli errori manifesti di valutazione commessi dagli Stati membri all'atto della designazione degli eventi di particolare rilevanza ... Tali decisioni devono pertanto essere lette alla luce delle misure nazionali notificate.

Dall'altro lato, va rilevato che tali decisioni riguardano, oltre allo Stato membro che le notifica alla Commissione, in particolare le emittenti che gestiscono canali televisivi in tale Stato e i detentori dei diritti esclusivi di trasmissione per gli eventi in oggetto. Orbene, non si può negare che tali principali interessati possiedono conoscenze approfondite del contesto in cui tali decisioni sono state adottate, poiché, per lo meno per negoziare il prezzo di tali diritti, si presume che essi conoscano tutti gli elementi incidenti in maniera rilevante sul loro valore e, in particolare, l'interesse che l'evento in questione presenta per il pubblico dello Stato membro interessato.

A queste condizioni, una decisione della Commissione adottata in forza dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 può essere motivata in modo succinto. In particolare, la Commissione ha facoltà di indicare solamente i motivi succinti per cui ha ritenuto che un evento fosse di particolare rilevanza. Inoltre, dalle considerazioni esposte ai punti 20 e 21 della presente sentenza si evince che la motivazione relativa alla compatibilità delle misure adottate dal Regno Unito con le regole relative alla libera circolazione dei servizi, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà può rivestire carattere implicito. Più precisamente, quando gli effetti sulla libera circolazione dei servizi, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà non vanno oltre gli effetti intrinsecamente connessi all'inserimento dell'evento in questione nell'elenco previsto dall'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552, in linea di principio non è necessario motivare specificamente tale conclusione.

Nel caso di specie, va rilevato che i punti 5, 6 e 18 della decisione controversa espongono i motivi in virtù dei quali la Commissione ha valutato tutte le partite della fase finale dell'EURO eventi di particolare rilevanza. Infatti, il punto 6 spiega in particolare che tale evento presenta una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, essendo particolarmente seguito dal pubblico in generale e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi in televisione. Questa considerazione è, inoltre, precisata dal punto 18, dal quale risulta che detto evento è tradizionalmente trasmesso da canali televisivi gratuiti e attira di per sé numerosi telespettatori".

²⁰ In tema v. M.F. PORTINCASA, *Norme antitrust comunitarie e diritti televisivi*, in *Dir. ind.*, 5, 2003, pp. 438 ss; E. PODDIGHE, *L'abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti televisivi su avvenimenti sportivi*, nota ad *App. Roma*, 15 gennaio 2001, in *Dir. inf.*, 2, 2001, pp. 190-205; M. NOTARI, *Diritti televisivi e calcistici e la c.d. legge "anti-Murdoch"*, in



servizi televisivi, da un lato, e prevenire le probabili elusioni delle misure nazionali volte a tutelare il legittimo interesse generale²¹, dall'altro.

In tale ottica, la direttiva 2007/65/CE²² (la c.d. direttiva “sui servizi di media audiovisivi”, che ha modificato la direttiva 89/552/CE) qualifica come eventi di grande interesse pubblico quelle manifestazioni aventi particolare rilevanza ed evidenzia quanto il diritto alla loro messa in onda televisiva esalti la fondamentale importanza del pluralismo, disponendo che “gli eventi di particolare rilevanza per la società” non vengano trasmessi in esclusiva “in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili”.

Le *guidelines* contenute nelle precedenti direttive sono adottate anche dalla recentissima direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010, avente anch'essa ad oggetto i servizi di media audiovisivi²³; infatti, il considerando 48, in riferimento alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza, afferma che occorre temperare tra loro i divergenti interessi tra la possibilità che i relativi diritti possano essere acquistati dalle emittenti in esclusiva e la fondamentale tutela del pluralismo mediante la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione, conformemente ai principi sanciti dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

AIDA. *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2001, pp. 150-160; E. LANA, *I diritti televisivi sportivi digitali del calcio: nuove frontiere dell'Authority Antitrust*, in *Dir. econ.*, 2, 2001, pp. 443-453.

²¹ Segnatamente, assume particolare rilevanza la disciplina dell'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per il pubblico in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette.

²² Per il commento della suddetta direttiva v. P. MONTELEONE, *La direttiva servizi di Media Audiovisivi (DSMA)*, in *Dir. ind.*, 6, 2009, pp. 563-577; M. RICCIARDI, *Brevi cenni sulla nuova disciplina dei diritti audiovisivi sportivi*, in *DANTE. Diritto di autore e nuove tecnologie*, 2008, pp. 109-123; L. BRICEÑO MORAIA, *Diritti esclusivi e libera circolazione dei servizi media audiovisivi nella direttiva 2007/65/CE*, in *Dir. comm. internaz.*, 3-4, 2008, pp. 667-682; A. CARTA, *La nuova disciplina comunitaria dei servizi di media audiovisivi*, in *Contr. impr./Europa*, 2, 2008, pp. 898-911.

²³ Come acutamente osservato da P. SAMMARCO, *Esclusiva televisiva sugli eventi sportivi di particolare rilevanza e regole comunitarie*, cit., p. 655, nota 4, “sono rari gli interventi della dottrina italiana sul tema degli eventi di grande interesse per il pubblico e la loro trasmissione televisiva; qualche breve cenno in U. PATRONI GRIFFI, *Gli eventi non monopolizzabili*, in *AIDA*, 2008, p. 46. In generale, sui diritti televisivi sugli eventi sportivi, A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 472. Tra le fonti straniere: N. HELBERGER, *The “Right to Information” and Digital Broadcasting - About Monsters, Invisible Men, and the Future of European Broadcasting Regulation*, in (2006) *Entertainment Law Review*, vol. 17, 70; R. PARRISH, *Access to Major Events on Television under European Law*, in (2008) *Journal of Consumer Policy*, vol. 31, 79; R. CRAUFURD SMITH. BOETCHER, *Football and Fundamental Rights: Regulating Access to Major Sporting Events on Television*, in (2002) *European Public Law*, vol. 8, 107; per gli aspetti giuseconomici, cfr. C.T. HANSEN-S. KYHL, *Pay-per-view broadcasting of outstanding events: consequences of a ban*, in (2001), *International Journal of Industrial Organization*, 589; sui profili della concorrenza, cfr. A.M. WATCHMEISTER, *Broadcasting of sports events and competition law*, in (1998) *Competition Policy Newsletter*, 2”.



Di conseguenza, il considerando 49, nell'individuare quali eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società²⁴ i giochi olimpici, la Coppa del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio, esorta i Paesi membri ad assumere le più idonee iniziative (purché compatibili con il diritto comunitario), affinché siano garantiti il diritto all'informazione ed il più ampio accesso possibile del pubblico alla copertura televisiva delle suddette manifestazioni sportive, nonché l'efficace disciplina dell'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi²⁵.

Infine, l'art. 14 della direttiva da ultimo citata mutua la *policy* contenuta nel già menzionato art. 3 *bis*, direttiva 1989/552/CEE e conferma l'affidamento a ciascuno stato membro del compito di redigere un elenco in cui, tuttavia, non soltanto devono individuarsi gli eventi, nazionali o meno, qualificati di particolare rilevanza per la società, ma, altresì, se i medesimi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, ancora, in differita²⁶.

4. Nel mondo operano 1.133 canali televisivi dedicati esclusivamente allo sport: l'Italia occupa il quarto posto a quota 37, dietro a Stati Uniti (126), Gran Bretagna (98) e Francia (40), e precede India con 35, Canada con 33, Spagna con 30, Cina con 28, Germania con 27, Giappone con 24, Sud Africa con 22 ed Australia con 21²⁷; negli Usa il titolare dei diritti di trasmissione degli

²⁴ Circa la definizione di eventi di particolare rilevanza, la direttiva 2010/13/UE mantiene la stessa definizione contenuta nella direttiva 97/36/CEE.

²⁵ In tema v. V. FALCE - G. GHIDINI, *I diritti di trasmissione televisiva sugli eventi sportivi nella prassi comunitaria. Le clausole di esclusiva*, in *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2003, pp. 314-325.

²⁶ L'ultimo comma dell'art. 14 conferma che gli Stati membri, nel contesto della loro legislazione, possono limitare i diritti esclusivi di trasmissione di tali manifestazioni per non privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguirli, e ciò per ragioni obiettive di pubblico interesse.

Sul punto v. C. BOTTARI, *I diritti audiovisivi sportivi: profili introduttivi*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1, 2009, pp. 5 ss.

²⁷ Il dato è fornito dalla ricerca sul mercato dei diritti televisivi dei grandi eventi sportivi "Presente in chiaro, futuro criptato", realizzata dal Master Universitario in "Sport Management, Marketing and Sociology" della facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, in collaborazione e col patrocinio della FICST (Federazione Internazionale Cinema Sport Televisione), e presentata il 21 marzo 2013; tale indagine conferma la tendenza ad un veloce cambiamento dell'offerta, in virtù della nascita delle nuove tecnologie, ed un comportamento estremamente diversificato degli utenti, dei produttori, dei distributori e di tutti gli operatori in campo verso il "prodotto sport", mettendo in luce, ad esempio, l'aumento dei diritti televisivi dei Giochi Olimpici di "Londra 2012" (circa 2 miliardi di euro) più di 2.000 volte rispetto a "Roma 1960", con gli Stati Uniti che investono il doppio dell'Europa.



eventi relativi ad una singola disciplina sportiva è la relativa Lega di appartenenza²⁸, mentre in Europa è, tendenzialmente, ciascuna Federazione²⁹.

Nel contesto dei diritti televisivi il *business* “calcio” non sembra essere particolarmente intaccato dall’attuale, profonda crisi economica internazionale: si tratta di un’industria che ricava, infatti, 4,4 miliardi di euro, con una crescita degli introiti del 3,3% rispetto all’anno precedente³⁰,

²⁸ Ad esempio, l’NBA vende collettivamente i diritti alle tv nazionali e straniere, ma lascia alle varie squadre la gestione per le emittenti locali via cavo.

²⁹ Con riferimento alla stagione 2011/2012 la composizione dei ricavi relativamente alle cinque più importanti leghe calcistiche europee è il seguente:

1. *Premier League* (fatturato 2650 milioni di euro): 55% diritti media, 25% ricavi da stadio, 20% commerciale e altro;
2. Serie A (fatturato 1665 milioni di euro): 66% diritti media, 12% ricavi da stadio, 22% commerciale e altro.
3. *Bundesliga* (fatturato 1664 milioni di euro): 31% diritti media, 25% ricavi da stadio, 44% commerciale e altro.
4. *Liga* (fatturato 1622 milioni di euro): 48% diritti media, 25% ricavi da stadio, 27% commerciale e altro.
5. *Ligue 1* (fatturato 1072 milioni di euro): 71% diritti media, 12% ricavi da stadio, 16% commerciale e altro.

³⁰ La fonte di tale informazione è rappresentata dallo studio *Football Money League*, pubblicato nel 2012 da Deloitte, il quale fotografa la situazione economico-finanziaria delle venti squadre più ricche d’Europa, non solo analizzando i bilanci della stagione 2010/2011, ma basandosi soprattutto su un’analisi economica, che tiene, dunque, conto delle attività produttive delle squadre di calcio e non di mera rendita o di operazioni inevitabilmente straordinarie.

Di conseguenza, le tre voci principali riguardano biglietti/stadio, entrate commerciali (contratti di *sponsorship* e *merchandising*) e diritti tv, mentre non vengono volutamente presi in considerazione i dati relativi alle transazioni dei giocatori, considerate, giustamente, non come operazioni economiche, ma come boccate di ossigeno *una tantum* che non producono un costante flusso di reddito.

Da qualche anno a questa parte, in concomitanza con il dominio incontrastato delle due *big* spagnole (Real Madrid e Barcellona) seguite da Manchester United, Bayern Monaco, Chelsea e Arsenal, è palese il declino delle compagini italiane: Milan e Inter, infatti, seguono immediatamente questo sestetto, mentre Juventus, Roma e Napoli sono staccate, rispettivamente, al tredicesimo, quindicesimo e ventesimo posto.

Tra le squadre italiane, quella più moderna, almeno in prospettiva, è la Juventus; il primo stadio di proprietà in Italia, se adeguatamente supportato con campagne tese a stabilizzare negli anni il numero di abbonati e spettatori paganti, può essere indubbiamente un valido contributo all’incremento dei ricavi, nonostante la capienza di 40.000 posti non adeguata in confronto alle rivali europee (Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco viaggiano su medie tra i 60 e i 70mila spettatori a partita; Milan e Inter si fermano a poco più di 50mila, segno di una politica di prezzi poco incentivante).

Inoltre, è opportuno rilevare che uno stadio di proprietà non solo è un investimento redditizio esclusivamente nel lungo periodo, ma è fortemente legato anche alle prestazioni della squadra: i ricavi sono chiaramente crescenti in funzione di quante partite si giocano durante una stagione.

Come mostrano i bilanci delle prime classificate della *Football Money League*, un investimento veramente produttivo è, piuttosto, quello degli accordi commerciali: sia per il Real Madrid, sia per il Barcellona, i ricavi derivanti dalla questa singola voce ammontano ad 1/3 del bilancio complessivo, con cifre di 172 milioni e di 156 milioni, rispettivamente, e incrementi annui del 15%.



dato che, nonostante la recessione, le emittenti televisive sono pronte a pagare a peso d'oro, anche di più che in passato, per trasmettere in esclusiva e a pagamento gli ormai quasi quotidiani eventi calcistici.

A livello transnazionale, mentre la FIFA pone all'asta i diritti televisivi concernenti le proprie competizioni, effettuando una serie di passaggi procedurali per decretarne i vincitori, l'UEFA dei propri vende il pacchetto intero, permettendo, successivamente, alle singole vincitrici di gestirne la diffusione.

La suddetta Unione, in particolare, ha annunciato nel giugno 2013 il lancio della vendita dei diritti media e di sponsorizzazione relativi al periodo 2015-2018 di UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e UEFA Europa League, a seguito della recente approvazione del nuovo progetto commerciale da parte del Comitato Esecutivo UEFA³¹.

Nell'evidenziare la bontà della strategia in materia, che ha favorito l'affermazione della UEFA Champions League quale più importante competizione calcistica per club del mondo³², nonché la crescita della UEFA Europa League quanto a profilo e riconoscimento, l'UEFA ha deciso che il *format* della UEFA Champions League resterà immutato rispetto al ciclo dei diritti tv 2012-2015³³.

4.1. Tra le esperienze nazionali, il modello più emblematico è quello inglese in cui, paradossalmente, al più alto livello di guadagni per un club corrisponde la quota più bassa di legislazione³⁴.

Infatti, atteso che l'Inghilterra non ha mai promulgato una legge specifica in materia di cessione dei diritti televisivi aventi ad oggetto eventi calcistici, la cui trattativa è gestita

Aggredire i mercati emergenti (ad esempio, cinese, indonesiano, ecc.) potrebbe rappresentare una buona strategia per recuperare un *gap* strutturale di qualche centinaio di milioni.

³¹ La vendita mondiale di tutti i diritti delle competizioni UEFA per club sarà condotta da TEAM Marketing per conto della UEFA, che rinnova la collaborazione di lunga data con la UEFA come agenzia di commercializzazione esclusiva; i diritti media saranno venduti mercato per mercato attraverso un processo di vendita scaglionato che partirà inizialmente dal Medio Oriente e dall'Africa Settentrionale, con l'invito alla parti interessate di presentare adeguate offerte.

³² Basti pensare che la finale di UEFA Champions League la scorsa stagione ha superato la cifra stimata di contatti unici globali di 360 milioni di spettatori.

³³ Nel medesimo ciclo, sebbene anche la formula della UEFA Europa League non cambierà, diversi miglioramenti verranno apportati per aumentare il richiamo della competizioni per i club, i tifosi e gli spettatori; per esempio, la qualificazione automatica della vincitrice all'edizione successiva della UEFA Champions League, l'aumento da sei a 16 squadre ammesse direttamente alla fase a gironi, nonché la piena centralizzazione dei diritti commerciali dall'inizio della stagione.

³⁴ Per un esame dello stesso e degli altri sistemi nazionali europei si rinvia a AA.VV., *TV rights and sport. Legal aspects*, L'Aja, 2006, *passim*.



centralmente dalla Federazione inglese su mandato dei club, nonostante essi restino gli effettivi detentori dei medesimi diritti³⁵, la più recente vendita collettiva per il periodo 2013-2016 ha assicurato alle squadre partecipanti alla *Premier League* l'esorbitante cifra di 3 miliardi di sterline, con un aumento più o meno del 70% rispetto al precedente contratto triennale, in forza della proficua concorrenza tra Sky e *British Telecom*.

Dunque, il valore dei diritti televisivi del campionato inglese ha raggiunto quest'anno la cifra record di 1,4 miliardi di euro; l'enormità senza precedenti di tale somma, che deve essere divisa tra le venti società partecipanti alla *Premier League*, è in larga parte conseguenza della crescita esponenziale del prezzo convenuto nei contratti ultimamente sottoscritti per la trasmissione delle partite della suddetta Lega al di fuori dei confini britannici, in primo luogo in Asia³⁶.

L'aspetto più apprezzabile è dato dal grande equilibrio e dalla pregevole funzionalità del meccanismo, estremamente preciso ed efficace, di divisione degli introiti; in Inghilterra si effettua, innanzitutto, una *summa divisio* tra i ricavi nazionali e quelli esteri: i primi (che rappresentano il 61% del totale) sono divisi tra i club per il 50 % in parti uguali, per il 25% a seconda del numero di volte che un club gioca in diretta televisiva e per il 25% a seconda della classifica dell'anno, mentre la cessione dei diritti tv per il mercato estero corrisponde, invece, al 39% del totale ed è ripartita in parti uguali³⁷.

³⁵ Come ricostruito da S. FALCONIERI - F. PALOMINO - J. SAKOVICS, *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione Vs decentralizzazione*, in *Riv. dir. econ. sport*, 3, I, 2005, p. 68, "in Inghilterra, la vendita centralizzata dei diritti di trasmissione da parte della Premier League (la lega calcio inglese) è stata contestata in tribunale dall'Onice of Fair Trading (OFT) – l'autorità anti-trust britannica – sulla base del fatto che determinerebbe dei profitti anomali. Il caso fu discusso nel 1999 davanti alla *Restrictive Practices Court*.

In quell'occasione l'OFT sostenne la necessità di lasciare alle singole squadre il controllo sui diritti di trasmissione delle partite disputate nel proprio stadio.

La corte invece deliberò in favore della Premier League argomentando che la decentralizzazione della vendita dei diritti televisivi avrebbe compromesso la capacità della Premier League di commercializzare il campionato nel suo insieme; ridotto i profitti delle squadre ed ostacolato il mantenimento di un ragionevole equilibrio competitivo tra le squadre piccole e grandi".

³⁶ Grazie anche a ciò la stessa *Premier League* ha deciso di aumentare i fondi di mutualità destinati ai 72 club delle divisioni professionistiche inferiori: le 20 società del campionato più prestigioso d'oltremania nelle prossime tre stagioni verseranno un totale di 450 milioni di euro alla *Football League*, che nel quadro dell'intesa ha accettato alcune novità normative in campo finanziario.

Nel prossimo triennio molte società della *League Championship*, l'equivalente della Serie B italiana, percepiranno ciascuna 2.650.000 euro a stagione, mentre i club retrocessi dalla *Premier League* incasseranno complessivamente un totale di ben 57 milioni di euro nel prossimo quadriennio, contro gli appena 19 milioni in soli due anni stabiliti dal precedente accordo.

³⁷ A riprova della bontà del descritto sistema, basti pensare che per i contratti televisivi della scorsa stagione il Manchester City campione incassò 76 milioni di euro mentre il Wolverhampton, squadra meno blasonata e "potente" del campionato, ben 49 milioni.



4.2. I diritti televisivi concernenti il campionato tedesco, la c.d. *Bundesliga*, sono stati venduti per le prossime quattro stagioni a 3.5 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 50% rispetto al contratto precedente, in virtù di un mercato televisivo alquanto flessibile e, paradossalmente, stante l'attuale mancanza di normative specifiche.

Nel dettaglio, le trattative in merito alla vendita dei diritti televisivi degli incontri calcistici sono gestite:

- 1) per quanto riguarda la prima divisione, a livello centrale dalla Federazione;
- 2) per quanto riguarda la seconda divisione, a livello decentrato, dai singoli club.

Al fine di impedire il configurarsi di forme di concorrenza sleale, nel processo di vendita nel sistema teutonico sussistono vincoli maggiori di quelli presenti nel modello inglese, tra i quali spicca quello di offrire i diritti in pacchetti numerosi ed attraverso una procedura trasparente che non discrimini alcun operatore.

Il descritto apparato si instaura nella più complessa *governance* del calcio tedesco, a sua volta contraddistinta dalla radicata applicazione della c.d. “regola del 50+1”³⁸, che si è rivelata nell'ultimo decennio estremamente efficace³⁹, stante l'aumento del totale dei ricavi nella misura del 5,6%,

³⁸ Essa consiste nell'assicurare che la maggioranza (al minimo) delle azioni di un club sia in mano ai membri e rappresenta il modello di base per tutte le squadre partecipanti alla *Bundesliga*, tranne due: Bayer Leverkusen (essendo la Bayer la famosa marca di farmaci) e Wolfsburg (controllato dalla Volkswagen).

³⁹ La “regola del 50+1” è una parte, certo molto significativa, ma minima di un sistema molto rigoroso di gestione delle licenze per i club tedeschi, progettato per:

- assicurare, prevedere ed eseguire le operazioni della lega sia per la stagione successiva, sia sul lungo termine;
- aiutare a garantire non solo stabilità, ma anche efficacia e competitività nelle competizioni nazionali e internazionali;
- aumentare l'integrità, l'affidabilità e la credibilità delle competizioni;
- sostenere il *management* delle squadre partecipanti alla *Bundesliga*;
- migliorare l'immagine della lega nel suo complesso.

Rispetto alle caratteristiche del sistema inglese, le peculiarità che contraddistinguono il modello tedesco sono le seguenti:

- 1) i club operano sempre in attivo dal punto di vista finanziario (l'insolvenza è sconosciuta);
- 2) il c.d. “*doping* finanziario” non è un problema e, dunque, la competitività del campionato è maggiore;
- 3) i biglietti sono meno cari;
- 4) l'affluenza è maggiore e gli stadi sono più grandi;
- 5) il rapporto tra i salari dei giocatori e gli incassi del club è attorno al 40%;
- 6) i salari sono genericamente più bassi;
- 7) l'interconnessione tra il calcio professionistico e quello dilettantistico è molto più forte;
- 8) ci sono meno star internazionali;
- 9) la squadra nazionale tedesca è più competitiva di quella inglese.



mentre, più specificamente, la quota di guadagni ottenuta dalla vendita dei diritti è in positivo del 7,1%.

4.3. Il calcio d'oltralpe è l'unico, insieme a quelli spagnolo ed italiano, a presentare una legislazione specifica per quanto concerne la vendita dei diritti televisivi in materia: la c.d. "legge sportiva" 84-610, promulgata il 16 luglio 1984 e successivamente aggiornata ed emendata nel 1992 e nel 2003 (con la c.d. "legge Lamour"), è una normativa non invasiva, che non ha avuto riflessi negativi sui connessi guadagni, in forza della quale è "unico proprietario dei diritti di trasmissione l'organizzatore dell'evento o competizione sportiva"⁴⁰.

Di conseguenza, i diritti televisivi, segnatamente, afferenti il campionato di calcio francese, la c.d. *Ligue 1*, spettano alla Federazione transalpina, mentre la gestione della vendita è attribuita alla Lega nazionale; la vendita collettiva sulla base del principio di co-titolarità dei diritti tra club e Lega rappresenta una soluzione che, pur non permettendo ricavi clamorosi, come in Germania o in Inghilterra, assicura comunque alle singole squadre un costante aumento dei propri incassi, in quanto circa i 2/3 di tutte le entrate derivanti dalla vendita dei diritti televisivi vengono attribuiti alle società di I Divisione, mentre circa 1/3 viene assegnato a quelle di II Divisione (dei 2/3 attribuiti alle squadre della serie maggiore, circa 1/4 viene ripartito secondo le posizioni raggiunte nel campionato - secondo, dunque, il c.d. merito sportivo -)⁴¹.

Da ultimo, la Lega Calcio francese ha ceduto, a partire dalla stagione 2012-2013, i diritti tv per la trasmissioni di sei incontri settimanali della *Ligue 1* all'emittente televisiva *Al Jazeera*, per un totale di 610 milioni: il gruppo qatariano verserà un minimo di 240 milioni di euro in quattro anni, ossia una media di 60 a stagione, anche se, per meglio organizzare gli affari dei *clubs*, saranno corrisposti 80 milioni nel 2012-2013 e altri 80 nel 2013-2014, mentre per le due stagioni successive il minimo garantito sarà solo di 40 milioni, compensato, tuttavia, da una parte variabile sugli abbonamenti registrati da *Al Jazeera*⁴².

4.4. Il sistema spagnolo, invece, riconosce a ciascuna società sportiva il diritto di negoziare separatamente i diritti televisivi delle competizioni cui partecipa; ciò in forza di una normativa,

⁴⁰ Testualmente, S. FALCONIERI - F. PALOMINO - J. SAKOVICS, *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione Vs decentralizzazione*, cit., p. 68.

⁴¹ Per l'esame del sistema francese si rinvia a S. MONTCHAUD - P. DANTIN (diretto da), *Le modèle sportif français. Bilan et perspectives*, Parigi, 2011, *passim*.

⁴² Con l'ulteriore lotto di due gare assegnate a *Canal+* e di altre due attribuite ad *Al Jazeera*, la *Ligue 1* si è assicurata guadagni per 590 milioni di euro annuali per le prossime stagioni, ai quali si vanno ad aggiungere almeno altri 20 milioni all'anno promessi da *Orange* per i diritti mobili, per un totale complessivo di 610 milioni di euro.



promulgata nel 1997, che nel contesto del campionato spagnolo di calcio, la c.d. *Liga*, sembra, almeno apparentemente, abbastanza efficace dal punto di vista dei ricavi, in quanto gli incassi in totale conseguiti dalle squadre iberiche sono in positivo e vicini a quelli ottenuti dalle società tedesche.

In realtà, appare urgente un intervento del legislatore spagnolo affinché il modello calcistico interno si allinei agli altri sistemi europei più importanti; il governo iberico entro la fine del 2013 promulgherà una nuova legge che metterà fine alle negoziazioni individuali in materia di diritti televisivi calcistici ed imporrà la contrattazione collettiva in materia; ciò al fine di promuovere la competitività nella *Liga* e di impedire che Real Madrid e Barcellona, le due superpotenze del pallone spagnolo, tra i club più ricchi al mondo, si dividano tra loro circa la metà dell'intero importo ricavato dalla vendita dei suddetti diritti (attualmente, 650 milioni di euro), lasciando agli altri club, che già si vedono costrette a gestire risorse decisamente più esigue, solamente le briciole.

La nuova legge dovrebbe risolvere la grave crisi economica che interessa il calcio spagnolo: nel 2011 il debito complessivo dei club iberici avrebbe raggiunto la clamorosa cifra di circa 4 miliardi di euro⁴³.

5. Rispetto alle altre maggiori esperienze europee, il modello italiano in tema di gestione dei diritti televisivi concernenti avvenimenti calcistici manifesta quattro peculiarità: troppe leggi, poco mercato, bassi ricavi e ridotta crescita.

Infatti, dopo un periodo in cui l'“industria calcio” aveva garantito ingenti risorse ai vari club, creando indotti da favola, nell'ultimo quinquennio si assiste ad un brusco rallentamento, frutto di una crisi economica su cui ha indubbiamente inciso anche l'evoluzione tecnologica: la moltiplicazione delle piattaforme disponibili⁴⁴ ha determinato un notevole abbassamento dei prezzi e, al contempo, un'inevitabile saturazione del mercato, divenuto, ormai, alquanto stagnante, in particolare nel segmento dei cc.dd. “diritti in chiaro”⁴⁵.

⁴³ In tale periodo, mentre oltre trecento calciatori hanno denunciato ritardi nei pagamenti e, comunque, numerose insolvenze sia in Prima che in Seconda divisione, ben ventuno società hanno fatto ricorso alla c.d. *Ley Concursal*, normativa che aiuta le aziende in crisi consentendo di pagare il 50% dei salari e di spalmare i debiti in più anni.

Inoltre, in Spagna non esiste la mutualità e, di conseguenza, Real Madrid e Barcellona non dividono un euro con i club minori in crisi che hanno minacciato uno sciopero all'inizio della stagione 2012-2013, poi rientrato.

⁴⁴ In tema v. D. BECCARI, *Il Tribunale di Milano tra mercato delle pay-tv e concorrenza tra “piattaforme”*, in *Corr. giur.*, 2, 2011, pp. 231-244.

⁴⁵ L'Agcom individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal “Codice delle comunicazioni elettroniche”.



Il dato più preoccupante è rappresentato dal fatto che le squadre calcistiche italiane fondano la maggior parte dei propri bilanci sul ricavato della vendita dei diritti tv⁴⁶; di conseguenza, anche le più piccole variazioni nel relativo mercato possono innescare gravi ripercussioni sulla tenuta economica dei singoli club.

⁴⁶ Mentre in Italia la relativa voce raggiunge la soglia addirittura del 63%, negli altri Paesi europei il livello scende progressivamente fino a raggiungere i minimi in Inghilterra e Germania, dove ci si attesta rispettivamente al 39% e al 35%.

Nel dettaglio, nella stagione 2011-2012 le somme (in milioni di euro) corrisposte dai media in favore delle prime dieci squadre di calcio europee sono le seguenti:

- 1) Barcellona – 178;
- 2) Real Madrid – 159;
- 3) Milan – 141;
- 4) Inter – 138;
- 5) Juventus – 132;
- 6) Manchester United – 128;
- 7) Arsenal – 106;
- 8) Chelsea – 105;
- 9) Liverpool – 97;
- 10) Bayern Monaco – 83.

Per quanto concerne la classifica dei ricavi da diritti tv tra le squadre partecipanti alla Serie A nella recentissima stagione 2012/2013, i dati in milioni di euro (per la somma complessiva di 950 milioni), sono i seguenti:

- 1) Juventus: 103,8;
- 2) Inter: 87,7;
- 3) Milan: 87,7;
- 4) Napoli: 65,6;
- 5) Roma: 65,1;
- 6) Lazio: 52,8;
- 7) Fiorentina: 45,2;
- 8) Udinese: 41,1;
- 9) Palermo: 38,3;
- 10) Sampdoria: 37,1;
- 11) Genoa: 36;
- 12) Bologna: 36;
- 13) Atalanta: 35,6;
- 14) Cagliari: 35,6;
- 15) Torino: 34,6;
- 16) Catania: 34,2;
- 17) Parma: 32,3;
- 18) Chievo: 29,1;
- 19) Siena: 27,2;
- 20) Pescara: 24,8.



La vendita dei diritti per la trasmissione televisiva di eventi sportivi è stata interamente affidata ad atti di autonomia privata fino al 1998; tuttavia, il costante e consistente aumento dei costi nella battaglia per l'acquisto dei diritti televisivi sportivi nel contesto dell'ormai ultratrentennale duopolio mediatico⁴⁷ ha imposto un urgente intervento normativo⁴⁸.

Di qui la promulgazione della legge 78/1999, in forza della quale si conferiva alle società calcistiche iscritte ai campionati di serie A e di serie B un diritto di esclusiva sullo sfruttamento televisivo dello spettacolo sportivo, con un limite del 60% per l'acquisizione dei complessivi diritti da parte di terzi.

La suddetta disciplina suscitò parecchie critiche, poiché aveva favorito la preminente allocazione delle risorse in favore delle società sportive più grandi⁴⁹; di conseguenza, il governo italiano ha emanato il d.lgs. 9/2008⁵⁰ che, in materia di diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati, alle coppe ed ai tornei professionistici a squadre:

⁴⁷ Per un esame del sistema radiotelevisivo italiano nel suo complesso si rinvia, *ex multis*, a A.M. BERNINI, *Profili della comunicazione nel diritto comparato*, Padova, 2001, *passim*; E. BROGI, *Liberalizzazione e servizio universale: l'esperienza statunitense*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Informazione e Telecomunicazione*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. XXVIII, Padova, 1999, pp. 431 ss.; F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni. Principi, normativa, giurisprudenza*, Bari, 1997, pp. 16 ss.; E. CHELI, *Servizio pubblico radiotelevisivo e nuove tecnologie: le prospettive della regolazione*, in AA.VV., *Diritto della radiodiffusione e delle tecnologie*, 1999, pp. 13 ss.; A. CLARIZIA, *La Tv interattiva nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Informazione e Telecomunicazione*, cit., pp. 301 ss.; V. DE FALCO, *Il servizio pubblico tra ordinamento comunitario e diritti interni*, Padova, 2003, *passim*; G. CORASANITI, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999, *passim*; S. RODOTÀ, *Ai diritti dell'informazione resiste un valore: la persona*, in *Telèma*, 1999, 16, pp. 80 ss.; V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La nuova televisione europea. Commento al "Decreto Romani"*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, *passim*; N. BRUNETTA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione. In utroque iure*, Limena (PD), 2012, *passim*; P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, 2013, *passim*.

⁴⁸ Sul punto v. M. COCCIA, *Diritti televisivi sugli eventi sportivi e concorrenza*, in *Mercato concorrenza regole*, 3, 1999, pp. 519-548; P. BUCCIROSSI - A. PEZZOLI, *Calcio, diritti televisivi e concorrenza*, in *Concorrenza e mercato*, 1996, pp. 553-571.

⁴⁹ In argomento v. E. PODDIGHE, *Tutela dei diritti televisivi su manifestazioni sportive e normativa antitrust, nota a TAR Lazio, 6 marzo 2000*, in *Dir. inf.*, 4-5, 2000, pp. 644-652.

⁵⁰ La delega al Governo in materia di diritti di trasmissione degli eventi sportivi nazionali è stata conferita ai sensi della legge 106/2007, la quale si è posta come obiettivo il perseguimento dell'equilibrio competitivo tra tutti i partecipanti agli eventi sportivi e della massima trasparenza nella gestione dei diritti di trasmissione (radiotelevisiva o su altre reti di comunicazione elettronica: satellite, digitale terrestre, Umts, internet) dei campionati di calcio e di altre competizioni calcistiche a livello nazionale, mirando a disciplinare efficacemente la titolarità e l'esercizio dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, sia in sede radiotelevisiva che su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.



- 1) tutela l'organizzatore della competizione (inteso quale ente collettivo delegato dal CONI – ad esempio, le varie leghe professionistiche⁵¹ –) e, più limitatamente, l'organizzatore dell'evento (qualificato come soggetto/società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione di ciascuna gara)⁵², così sancendo il principio di contitolarietà dei diritti audiovisivi tra i suddetti, come individuati dalla lettera o) dell'art. 2)⁵³;
- 2) individua i seguenti diritti esclusivi audiovisivi sugli eventi sportivi:
 - a) fissazione e riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente;
 - b) comunicazione al pubblico di riprese, fissazioni e riproduzioni;
 - c) distribuzione, noleggio e prestito dell'originale e delle copie di riprese, fissazioni o riproduzioni;
 - d) elaborazione o riproduzione, anche parziali, delle emissioni per nuove trasmissioni o per nuove fissazioni;
 - e) utilizzazioni pubblicitarie e promozionali;
 - f) conservazione in archivio⁵⁴.

Pertanto, la commercializzazione in materia deve avvenire attraverso una procedura amministrata, che consente ampia libertà all'organizzatore della competizione, specie nella tecnica di "pacchettizzazione" dei diritti (ad esempio, nel calcio, tra partite intere, *highlights*, squadre e piattaforma)⁵⁵, pur se sotto il vigilante controllo dell'Agcm (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato)⁵⁶ e dell'Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni)⁵⁷.

⁵¹ Sul punto v. P. VALBONESI - G. MARCATO - P. TEDESCHI - A. NICOLÒ, *Il ruolo della lega calcio nella vendita dei diritti televisivi*, in *Econ. pol. ind.*, 110, 2001, pp. 95-108.

⁵² Ciò, prevedendo l'applicazione delle norme contenute nella legge 633/1941 "sul diritto d'autore" e, *in primis*, di quelle concernenti la tutela dei diritti connessi, purché compatibili, *ex art. 28*, d.lgs. 9/2008.

⁵³ Invero, in rapporto agli eventi sportivi emergono interessi alquanto contrastanti: da un lato, gli organizzatori ambiscono al riconoscimento di un pieno diritto di disposizione sulle suddette manifestazioni, ivi compresa l'utilizzazione per le trasmissioni audiovisive; dall'altro, gli operatori della comunicazione vorrebbero un libero accesso all'evento per assicurarne la conoscibilità al pubblico e, naturalmente, sfruttarne economicamente la relativa trasmissione.

⁵⁴ Segnatamente, se la titolarità del diritto di archivio su ciascun evento, che nasce allo scadere dell'ottavo giorno successivo alla conclusione dell'evento, spetta in esclusiva all'organizzatore (squadra ospitante), la squadra ospite esercita il medesimo diritto a condizioni di reciprocità, mentre della proprietà delle riprese, anche in deroga alla legge sul diritto d'autore, è titolare l'organizzatore dell'evento.

⁵⁵ In materia si rinvia a L. COLANTUONI - M. POZZI, *Il contratto di cessione di diritti televisivi: natura giuridica e analisi contrattuale*, in *Contr.*, 7, 2008, pp. 743-751.

⁵⁶ L'Agcm disciplina la vendita all'intermediario indipendente (art. 7, comma 4) e la verifica relativa al prezzo minimo di vendita (art. 8, comma 4).



Proprio quest'ultima detiene la funzione di decidere la rilevanza degli eventi sportivi e, per il momento, in attuazione della già citata direttiva 97/36/CE, ha indicato tra gli "eventi di particolare rilevanza per la società", nazionali e non, da trasmettersi obbligatoriamente su canali televisivi liberamente accessibili, ovvero in chiaro, in diretta o in differita, le gare della Nazionale, le finali di Mondiale, Europei, Champions League ed Europa League⁵⁸, richiamando, in tal modo, l'art. 4, comma 1, lett. g) del c.d. "Testo Unico della radiotelevisione"⁵⁹ (il d.lgs. 177/2005)⁶⁰.

⁵⁷ L'Agcom svolge i compiti relativi al regolamento sul diritto di cronaca e alla relativa vigilanza (art. 5), alle deroghe al divieto di subpubblicità (art. 19, comma 1), all'individuazione delle piattaforme emergenti (art. 14, comma 1), alla vigilanza sull'accesso alle immagini e sul relativo tariffario (art. 4, comma 7).

Più specificamente, la suddetta Autorità vigila (d'ufficio o su segnalazione) sulla corretta applicazione del decreto e dei provvedimenti adottati; a tal fine, essa ha approvato, con delibera 307/08/CONS, un Regolamento che disciplina le procedure istruttorie ed i criteri di accertamento per le attività demandate dal citato decreto legislativo e controlla, attraverso l'Ufficio regolamentazione sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva (UDIS), sia il corretto esercizio del diritto di cronaca televisiva (*ex* delibera 405/09/CONS) e radiofonica (*ex* delibera 406/09/CONS), sia la correttezza delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, secondo quanto espressamente previsto dal "Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva", denominato "Codice media e sport".

All'esito della propria attività di vigilanza, l'Autorità esercita i poteri sanzionatori che le sono stati conferiti dal d.lgs. 9/2008 applicando, in caso di accertamento di violazioni, le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, legge 249/1997, che vanno da un minimo di 10.329,14 euro ad un massimo di 258.228,45 euro.

Infine, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 9/2008, all'onere derivante dal funzionamento dell'UDIS si provvede mediante un contributo annuale corrisposto dagli organizzatori delle competizioni: la delibera 681/11/CONS ha stabilito le misure e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2011, fissandolo nella percentuale dello 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della citata delibera.

⁵⁸ In tale ottica, l'anno prossimo, salvo colpi di scena, per ora non impossibili, per i Mondiali di calcio che si svolgeranno in Brasile le gare della nostra nazionale saranno visibili tutte sulla Rai in chiaro, mentre l'intero torneo sarà a disposizione degli abbonati Sky in esclusiva.

⁵⁹ Per un commento al c.d. "Codice della radiotelevisione" si rinvia, *ex multis*, a A. FRIGNANI - E. PODDIGHE - V. ZENO ZENCOVICH, *La televisione digitale: temi e problemi. Commento al D.Lgs. 177/05 T.U. della Radiotelevisione*, Milano, 2006, *passim* (ed in particolare a V. ZENO ZENCOVICH, *Motivi ed obiettivi della disciplina della televisione digitale*, pp. 1-32, e S. SICA - P. PACILEO, *I principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti*, pp. 79-137), nonché a F. BRUNO - G. NAVA, *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni. Radiotelevisione, comunicazioni elettroniche, editoria. Guida alla regolamentazione del settore aggiornata al codice delle comunicazioni elettroniche e al Testo Unico della radiotelevisione*, Milano, 2006, *passim*; C. VINCENTI, *Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, in *Prime note*, 11, 2005, pp. 11-12; O. GRANDINETTI, *Il Testo Unico sulla radiotelevisione (Commento a D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177)*, in *Gior. dir. amm.*, 2, 2006, pp. 121-129. Inoltre, sia consentito il rinvio a P. PACILEO, *Dal periodo prerenpubblicano al "codice della radiotelevisione"*, in S. SICA - V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, III ed., Padova, 2012, pp. 106-111.

Tale normativa ha l'indiscutibile merito di aver fatto rientrare il settore radiotelevisivo nel più vasto ambito della prestazione di servizi e di aver finalmente distinto le attività di "servizio pubblico generale" (ossia gli obblighi



La lista attualmente in vigore è stata approvata dall'Agcom con delibera 8/99/CONS, la quale, secondo quanto stabilito dalla successiva delibera 302/10/CONS, sarà sottoposta a revisione a distanza di oltre dieci anni dalla sua adozione, con le finalità di integrazione, aggiornamento e, considerata la crescente rilevanza di talune discipline sportive, inserimento di nuovi eventi.

L'ammontare complessivo dei proventi per la vendita dei diritti televisivi da distribuire tra le squadre partecipanti alla Serie A nella stagione 2012-2013 appena conclusa è pari a 966,2 milioni di euro, ma sono estremamente complessi i vincoli⁶¹ ed i meccanismi concernenti le conseguenti ripartizioni⁶² fissati dal d.lgs. 9/2008⁶³.

di "servizio universale" che si traducono in prestazioni minime da offrirsi a tutti i cittadini a prezzi accessibili) da quelle specifiche di cui è incaricato un determinato soggetto: in tal modo, è divenuta effettiva la piena liberalizzazione delle telecomunicazioni già evocata dal d.P.R. 318/1997 ed imposta dall'Unione Europea agli Stati membri che, sia pur recalcitranti, hanno dovuto abbandonare la logica concessoria.

⁶⁰ La medesima *Authority* per le garanzie nelle comunicazioni, come espressamente sancito dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 9/2008, deve redigere un apposito regolamento, disciplinante il diritto di cronaca (esclusivamente in relazione agli eventi che si svolgono nell'ambito di campionati, tornei e coppe professionistici cui partecipano più squadre), in assoluta conformità "alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177".

Per tutelare l'interesse del pubblico a ricevere informazioni ed aggiornamenti relativi agli eventi che maggiormente interessano la società, la citata Autorità ha adottato, a seguito di consultazione pubblica, con delibera 667/10/CONS, il Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32 *quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

In base a tali disposizioni, viene riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, il diritto di utilizzare, nei programmi d'informazione, brevi estratti audiovisivi di grandi eventi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall'ambito territoriale.

Affinché non si configuri alcun pregiudizio connesso allo sfruttamento dei diritti audiovisivi in capo agli organizzatori, rientrano nel diritto di cronaca, pur sussistendo rigorosi limiti relativi a durata e tempo della trasmissione, "la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati", nonché "la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali" da parte della concessionaria del servizio pubblico e delle altre emittenti televisive nazionali e locali.

Infine, gli organizzatori, a tutela del diritto di cronaca, devono mettere a disposizione degli operatori della comunicazione accreditati gli estratti delle immagini salienti o, in mancanza, permettere agli stessi l'effettuazione delle riprese, accedendo agli impianti sportivi.

In materia si rinvia a C. ALVISI, *Quando il calcio fa notizia. Ovvero il diritto di cronaca sportiva nel contesto della riforma Melandri sui diritti audiovisivi sportivi*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1, 2009, pp. 15 ss.

⁶¹ Essi operano antecedentemente alla ripartizione e fissano la destinazione di una parte delle risorse a finalità differenti:

- 1) non meno del 4% annuo delle risorse raccolte deve destinarsi allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, soprattutto strutturale, degli



6. La vertenza avente ad oggetto l'esclusiva sulla trasmissione televisiva delle partite della fase finale di Coppa del Mondo e Campionato Europeo di calcio è giunta alla sua conclusione con la sconfitta finale di UEFA e FIFA, che probabilmente soffriranno un drastico calo delle proprie entrate: gli Stati membri dell'Unione Europea hanno il diritto di vietare la trasmissione in esclusiva di eventi di particolare rilevanza sociale, cosicché il "diritto di pochi", che possono accedere alle trasmissioni "criptate", ha dovuto cedere il passo dinanzi al "diritto dei molti" (cittadini del Belgio e del Regno Unito) di visionare liberamente tali eventi.

Tuttavia, nel futuro prossimo se, da un lato, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciata il 18 luglio 2013 ed innanzi esaminata, offre a tutti i telespettatori dei Paesi UE l'opportunità, già ottenuta dai cittadini belgi e britannici, di una più ampia diffusione ed accessibilità delle manifestazioni sportive, dall'altro, si prospetta un periodo molto difficile per il

impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno, finalizzati a sostenere altre discipline sportive diverse da quella calcistica;

- 2) non meno del 6% annuo deve essere destinato alla valorizzazione e all'incentivazione delle categorie professionistiche di calcio inferiori;
- 3) un'ulteriore quota dello 0,50 per mille è destinata al finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto concerne la prima voce, è stata finalmente istituita il 6 maggio 2013 la "Fondazione per la Mutualità Generale negli Sport Professionistici a Squadre", la quale, per l'appunto, deve decidere come ripartire il 4% degli introiti dei diritti televisivi sportivi, come previsto dalla Legge Melandri; essa è presieduta dal Presidente della Lega Calcio di Serie A e suoi consiglieri sono, tra gli altri, il presidente della Lega di serie B, il presidente della Figc, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente della Lega Pro, il vice presidente del Coni, il vice presidente della Federbasket ed il presidente della Lega Basket.

Destinate le risorse di cui sopra, è necessario procedere con un ulteriore *step*: i club retrocessi in Serie B (ad eccezione di quelli retrocessi per illecito), che hanno preso parte consecutivamente a due campionati nelle due stagioni antecedenti l'entrata in vigore del decreto oggetto di trattazione, hanno diritto a:

- a) 5 milioni di euro alla prima partecipazione effettiva al campionato di Serie B;
- b) 2,5 milioni di euro alla seconda eventuale partecipazione effettiva al medesimo campionato.

Qualora, invece, i club abbiano preso parte ad uno solo dei due campionati antecedenti l'introduzione della c.d. Legge Melandri, essi avranno diritto a:

- 1) 2,5 milioni di euro alla prima partecipazione effettiva al campionato di Serie B;
- 2) 1,25 milioni di euro alla seconda eventuale partecipazione effettiva al medesimo campionato.

⁶² In materia si rinvia a L. COLANTUONI, *La cessione dei diritti audiovisivi in ambito sportivo. Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, in *Contr.*, 10, 2008, pp. 907-932.

⁶³ Per il commento di tale decreto v. P.A.E. FRASSI, *Decreto legislativo, 9 gennaio 2008, n. 9. Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2008, p. 9.



“sistema calcio” italiano, vecchio nelle sue strutture e poco attrattivo quanto a competitività dei mercati⁶⁴.

Atteso che per Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, le entrate derivanti dagli accordi per la trasmissione delle partite vanno dal 46 al 63% dei ricavi totali, i diritti televisivi rappresentano, comunque, un ricavo piuttosto passivo, fortemente legato alla natura del mercato delle telecomunicazioni del paese di riferimento e, soprattutto, molto dipendente dai risultati sul campo.

In tale contesto si inserisce la segnalazione inviata a Parlamento e Governo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’aprile 2013 in cui si propone la revisione dei criteri per l’assegnazione tra i club delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti tv nel settore calcistico⁶⁵, ma, soprattutto, si sollecita l’improrogabile individuazione di un soggetto terzo, diverso dalla Lega Calcio e completamente avulso dagli interessi economici delle società di calcio, che proceda alla suddetta ripartizione nell’ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività dell’intero sistema calcistico⁶⁶.

⁶⁴ Sul punto si rinvia a M. CAVALLITO, *Calcio indebitato, il pallone si è sgonfiato*, in *Valori*, 85, 2010, pp. 20-21; P. GAZZOLA - F. CHECCHINATO, *Web 2.0: un’indagine sulle società di calcio italiane*, in *Mercati e competitività*, 1, 2009, pp. 45-70; M. NICOLIELLO, *Profili di bilancio nelle società di calcio italiane*, in *Riv. it. rag. econ. az.*, 7-8, 2009, pp. 439-451; F. FIMMANÒ, *Le società di calcio professionistico tra crisi d’impresa e crisi di sistema*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1, 2008, pp. 11 ss.; S. PEZZOLI, *Capitale e reddito delle società sportive con particolare riferimento alle società di calcio*, in *Riv. it. rag. econ. az.*, 5-6, 2007, pp. 249-257; M. BONAZZI, *Il calcio nelle dinamiche di consumo: le forme del marketing e la costruzione di un’identità condivisa*, in *Sociologia della comunicazione*, 41-42, 2011, pp. 193-216; M. DELL’ACQUA, *Calcio e marketing: percorsi evolutivi tra il tribale e il digitale*, in *Micro & macro marketing*, 1, 2009, pp. 5-18; M. MODINA - P. CASTELLI, *Calcio italiano e borsa: una relazione destinata all’insuccesso o esistono possibilità di ripresa?*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1, 2008, pp. 138 ss.; I. DEMURO, *La disciplina “speciale” delle società di calcio professionistico*, in *RDS. Riv. dir. soc.*, 2, 2008, pp. 350-360; P. DI BETTA - C. AMENTA, *Un criterio di ripartizione dei ricavi televisivi delle società di calcio*, in *Economia & management*, 5, 2007, pp. 87-103; A. TANZI, *I conti nel pallone. Alcune considerazioni sui bilanci delle Società di calcio quotate in borsa alla luce dei principi contabili internazionali*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1, 2008, pp. 78 ss.; A. GIANNACCARI, *Calcio, diritti collettivi e ritorno all’antico: storia a lieto fine?*, in *Mercato concorrenza regole*, 3, 2006, pp. 487-520.

⁶⁵ Secondo il Garante è necessaria l’introduzione di meccanismi di ripartizione che premino maggiormente il merito sportivo, eliminando i riferimenti sia ai risultati storici contenuti nella normativa vigente, che partono dai risultati della stagione calcistica 1946-1947, sia al bacino d’utenza dei club, previsto dalla normativa del 2008, poiché quest’ultimo non risulta direttamente riferibile al risultato sportivo, visto che il numero di spettatori cui può fare affidamento una società di calcio sfugge alla logica meritocratica.

⁶⁶ Atteso che i profitti di una società sportiva dipendono dalla competitività dei concorrenti, è indubbio che un evento sportivo ha una maggiore attrattiva quando c’è equilibrio tecnico tra le squadre e, quindi, incertezza sul risultato; di conseguenza, la remunerazione del merito sportivo agevolerebbe il conseguimento dell’equilibrio tra i partecipanti alle competizioni e stimolerebbe gli investimenti nello sport anche da parte di nuovi entranti.

Nella situazione attuale, poiché la quota delle risorse viene allocata secondo criteri che premiano in buona parte la storia e la notorietà di un club, gli investimenti volti a sviluppare club minori per portarli a competere ad armi pari non trovano adeguata remunerazione in tempi ragionevoli.



D'altronde, se il sistema italiano di ripartizione degli introiti dalla vendita dei diritti audiovisivi calcistici⁶⁷ avesse mutuato già nella stagione 2012-2013 il descritto modello inglese, si

⁶⁷ Lo Statuto della Lega di Serie A prevede che la ripartizione avvenga secondo tre fasi: la prima in parti uguali tra i venti club iscritti; la seconda secondo il bacino di utenza delle squadre; la terza sulla base dei risultati storici delle squadre facenti parte della massima divisione italiana nella stagione in oggetto.

La prima ripartizione, pari al 40% delle risorse residuali, consente una maggiore equità nella redistribuzione delle risorse, a vantaggio dei club più piccoli e a discapito dei club maggiori: il passaggio dal vecchio sistema di redistribuzione al nuovo ha segnato una riduzione dei proventi da cessione dei diritti televisivi nazionali.

La seconda ripartizione, pari al 30% delle risorse residuali, ha due componenti: la prima prevede l'allocazione del 25% delle medesime (cioè l'83,33%, ripartite secondo il bacino d'utenza) secondo la quota sostenitori di ogni club, calcolata sulla base della media ponderata di tre rilevazioni effettuate ogni triennio da primarie società di ricerche di mercato e approvate dall'Assemblea all'inizio di ogni triennio (nel concreto, a ciascuna società è attribuita una percentuale della quota sostenitori, pari al rapporto tra il numero dei sostenitori del proprio club ed il totale dei sostenitori; i club, poi, verranno classificati a seconda della rispettiva percentuale, con ordine decrescente. È, tuttavia, presente un limite, pari al 25%, oltre il quale l'eccedenza verrà ripartita in parti uguali tra i club residuali; in presenza di due o più società che eccedono il 25% dei sostenitori rispetto al numero complessivo dei sostenitori dei club di serie A, tutte le eccedenze verranno ripartite in parti uguali tra i club che non hanno sfiorato tale tetto); la seconda, pari al 5% delle risorse residuali e al 16,67% delle risorse distribuite con la seconda *tranche*, prevede la ripartizione sulla base del numero dei cittadini che popolano le città di appartenenza dei club, ottenuto mediante le più recenti rilevazioni ISTAT, in proporzione al totale dei cittadini delle città dei club iscritti in Serie A – in presenza di due club appartenenti alla stessa città, come nel caso di Milan e Inter, si utilizzerà lo stesso numero di abitanti, con eguale ripartizione (nella stagione 2011/12, infatti, Inter e Milan hanno incassato 4,24 milioni di euro da tale criterio di ripartizione) – .

La terza ripartizione, dal canto suo, prevede tre sotto-criteri, tutti vincolati ai risultati sportivi, con l'eccezione che: il primo fa riferimento esclusivamente alla classifica finale della stagione in corso; la seconda fa riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti la stagione considerata per la prima parte della terza quota di ripartizione; la terza, infine, è espressione dell'andamento dei club nel c.d. "Periodo Storico", che va dal 1946/47 alla sesta stagione antecedente la stagione in corso (cioè all'ultima stagione utile prima di prendere in esame il quinquennio per il sotto-criterio due, sopra esposto).

Al fine di comprendere meglio la terza ripartizione, è opportuno procedere con delle ulteriori spiegazioni, fornite dallo Statuto della Lega di Serie A: il secondo sotto-criterio, pari al 15% della ripartizione delle risorse residuali e al 50% delle risorse della sola terza quota, è regolato in maniera tale da consentire di stilare una classifica che riassume l'andamento sportivo dei club nell'ultimo quinquennio, assegnando loro dei punti, su una scala da 20 a 1, a seconda della posizione ottenuta al termine di ognuna delle ultime cinque stagioni nella classifica cumulata dei diversi campionati nazionali, ottenuta assegnando: in primo luogo, il primo posto, e relativi 20 punti, alla società meglio classificata nel Campionato di Serie A e l'ultimo posto, e relativo 1 punto, alla società peggio classificata nel Campionato nazionale di categoria più bassa. Si procede poi al calcolo della classifica cumulata, frutto della somma dei punti ottenuti dall'elaborazione precedente, relativa alle ultime cinque stagioni, assegnando nuovamente un punteggio che va da 20, per la prima classificata, a 1, per l'ultima. Si procederà poi alla ripartizione in base al rapporto tra il proprio punteggio finale e la somma dei punti (pari a 210).

Il terzo sotto-criterio, pari al 10% delle risorse residuali e al 33,33% delle risorse della sola terza quota, è calcolato sulla base della classifica riassuntiva dei risultati dalla prima stagione sportiva del dopoguerra alla sesta antecedente la Stagione in corso. Tale classifica è redatta assegnando:



sarebbe configurata una quota fissa di circa 20 milioni di euro per ogni singolo club, più una serie di bonus legati ai posticipi, alla posizione in campionato ed alla cessione dei diritti all'estero, pari ad un'ulteriore quota fissa di 6 milioni di euro; di conseguenza, la squadra con più ricavi sarebbe rimasta la Juventus, con 65 milioni di euro, seguita dal Milan con 61,2, mentre, con il metodo attuale, i bianconeri hanno guadagnato, invece, circa 104 milioni di euro (addirittura più del Manchester City, vincitore della *Premier League* nella stagione 2011-2012), con Milan ed Inter fermi a circa 87⁶⁸.

Appare evidente, pertanto, che il sistema inglese garantirebbe tantissimo “ossigeno” alle squadre più piccole: il Pescara, che quest'anno ha incassato 24 milioni di euro, ne avrebbe ottenuto 36 ed il Siena ne avrebbe riscossi 40 invece di 27.

Atteso che, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Lega, in quanto composta da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte, non si è

-
- 1) 10 punti per la partecipazione al campionato di Serie A;
 - 2) 7 punti per la partecipazione al campionato di Serie B;
 - 3) 4 punti per la partecipazione al campionato di Serie C o C1, ovvero di Lega Pro Prima Divisione;
 - 4) 2 punti per la partecipazione al campionato di Serie C2, ovvero di Lega Pro Seconda Divisione;
 - 5) 4 punti per uno scudetto vinto e riconosciuto dalla F.I.G.C.;
 - 6) 2 punti per una Coppa Italia vinta;
 - 7) 1 punto per una Supercoppa Lega vinta;
 - 8) 5 punti per una Champions League/Coppa dei Campioni vinta;
 - 9) 3 punti per una Coppa delle Coppe vinta;
 - 10) 2 punti per una Coppa delle Fiere o Coppa UEFA o Europa League vinta;
 - 11) 1 punto per una Supercoppa UEFA o Coppa Intercontinentale o Campionato del Mondo per Club vinta.

Redatta la classifica, alle società partecipanti alla Serie A nella Stagione in corso, viene attribuito un punteggio decrescente, da 20 a 1, utile per determinare la percentuale di ripartizione delle risorse disciplinate dal sotto-criterio appena analizzato.

Va fatta, infine, un'ulteriore precisazione: alle società neo-promosse vengono prelevati 2,5 milioni di euro, a beneficio dei club che si qualificano direttamente all'Europa League (ad esclusione, quindi, di quelle che vi accedono dopo esser state eliminate dal girone di Champions League) nella stagione in corso.

⁶⁸ I guadagni, in milioni di euro, relativi alla vendita dei diritti televisivi calcistici per le venti società partecipanti alla Serie A della scorsa stagione sono i seguenti: Juventus 104, Milan 87, Inter 87, Napoli 65, Roma 65, Lazio 52, Fiorentina 45, Udinese 41, Palermo 38, Sampdoria 37, Genoa 36, Bologna 36, Cagliari 35, Atalanta 35, Torino 34, Catania 34, Parma 32, Chievo 29, Siena 27, Pescara 24.

Qualora fosse stato applicato il metodo adottato in Inghilterra, la ripartizione nel campionato italiano sarebbe stata la seguente: Juventus 65, Milan 61, Inter 56, Napoli 57, Udinese 57, Lazio 56, Roma 54, Fiorentina 47, Parma 46, Bologna 45, Chievo 44, Catania 43, Atalanta 42, Palermo 41, Siena 40, Genoa 39, Cagliari 39, Sampdoria 38, Pescara 36, Torino 35.



fatto attendere il commento, ovviamente critico, della stessa alla citata segnalazione: “in nessun paese del mondo la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse televisive prodotte da società di capitali private, che in alcuni casi sono addirittura quotate in Borsa, è rimessa a soggetti esterni alla Lega organizzatrice delle competizioni da cui originano i diritti audiovisivi e relativi proventi”.

In tal senso, l'*advisor* ufficiale della Lega Serie A di calcio, Infront Italia, prospettandosi l'inizio del percorso che condurrà alla vendita del pacchetto di diritti tv (interni ed internazionali) relativi al triennio 2015-2018, che attualmente vale almeno il 65% del fatturato della Serie A, per una cifra complessiva non inferiore ai tre miliardi di euro, ha lanciato nel settembre 2013 l'idea di creare un nuovo canale autonomo per il campionato italiano, che possa offrire “direttamente” ai quattro/cinque milioni di tifosi che oggi acquistano il prodotto calcio dalle *pay-tv* i 380 match annuali.

La necessità, manifestata in una lettera inviata nell'agosto 2013 da sette club (Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Verona e Sassuolo) alla propria Lega rappresentativa, di svolgere nuove indagini sulle potenzialità commerciali dei diritti tv del calcio tricolore ed eventualmente di ripensarne le procedure di vendita al fine di perseguire un incremento dei ricavi, pur in un contesto economico di profonda recessione, in cui i consumi sono in calo verticale ed il fatturato pubblicitario ha subito in due anni e mezzo una contrazione di oltre 3 miliardi di euro⁶⁹, potrebbe trovare un'adeguata risposta nello sviluppo del “Canale Serie A”: la Lega Calcio potrebbe produrre e vendere direttamente le partite, acquistare le frequenze o affittarle e sfruttare tutte le piattaforme tecnologiche (dal digitale terrestre, al satellite, al *web*) disponibili.

Indubbiamente, l'implementazione di questo nuovo sistema, di non semplice realizzazione, potrebbe sconvolgere l'attuale assetto del mercato televisivo calcistico⁷⁰, ma è molto diffusa e sentita nelle stanze della Lega Calcio l'esigenza di creare un'alternativa indispensabile per rendere

⁶⁹ Nella suddetta lettera si richiede, altresì, una valutazione del ruolo dello stesso *advisor*, Infront Italia, il cui contratto scade nel 2016, e della possibile, conseguente, indizione di una gara per la scelta di un nuovo soggetto, come precedentemente accaduto nel luglio 2008, quando la Lega Calcio accolse la proposta di tale società in quanto unica candidata pronta ad impegnarsi con un minimo garantito di 900 milioni all'anno per tutte le sei stagioni, per un totale di 5,4 miliardi (nel dettaglio, se nelle stagioni precedenti all'accordo di commercializzazione collettiva dei diritti tv si raggiungevano mediamente ricavi per 666 milioni a stagione, la cessione ad Infront Italia ha fruttato nella prima stagione 942 milioni di euro, mentre quella appena conclusa è la prima con ricavi superiori al miliardo di euro - 829 dai diritti interni per le *pay-tv*, 58 dai diritti in chiaro e 117 dall'estero - , con un incasso medio a stagione di 986 milioni - per un aumento del 41% -).

I citati sette club hanno, inoltre, richiesto l'impegno della Lega Calcio ad adoperarsi per massimizzare lo sviluppo della redditività della cessione dei diritti tv all'estero: anche in detto segmento potrebbe prevalere l'idea della vendita c.d. “diretta”, se le nuove offerte non saranno ritenute soddisfacenti, posto che per il triennio 2012-2015 la gara è stata vinta da Mp&Silva che ha garantito le somme più consistenti: 114 milioni per la stagione 2012/13, 117 per la stagione 2013/14 e 120 per la stagione 2014/15.

⁷⁰ Per l'analisi del medesimo si rinvia a A. STAZI, *La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi*, in *Dir. prat. società*, 1, 2010, pp. 43-50.



concorrenziale, ed ancora remunerativo (come già accaduto in altri Stati UE, dove la concorrenza tra *broadcaster* ed aziende tlc è stata fonte di aumenti dei fatturati da diritti tv a doppia cifra – ad esempio, *British Telecom* contro *BSkyb* in Gran Bretagna e *Deutsche Telekom* contro Sky in Germania –), il mercato interno in cui attualmente, non apparendo ancora all’orizzonte il pur più volte paventato avvento di *Al Jazeera*, i due unici interlocutori restano Sky e Mediaset, che, avendo da soli corrisposto ai club italiani mediamente 829 milioni a stagione, è altamente probabile che rivedano al ribasso i propri rispettivi investimenti; il *vulnus* provocato dal nostro sistema di distribuzione dei diritti, che, dopo quello spagnolo, è il meno proporzionato in ambito UEFA, fa presumere che un eventuale taglio degli introiti “televisivi” danneggerebbe soprattutto le maggiori squadre del calcio italiano, in favore delle quali finora è avvenuta la concentrazione delle maggior parte dei relativi ricavi⁷¹.

La distanza dell’Italia da Inghilterra e Germania è destinata ad acuirsi alla luce di tre fattori:

- 1) nel contesto delle *pay-tv* il livello dei prezzi offerti al cliente finale è basso (24 euro contro i 52 in Gran Bretagna per un pacchetto calcio-base) e la dinamica degli abbonamenti negativa;
- 2) la mancanza di interventi di recupero della qualità del prodotto, come gli stadi, e di iniziative promozionali più efficaci rendono la Serie A sempre meno accattivante⁷²;
- 3) dall’esame dell’andamento dei contratti tv, principale voce di entrate per il calcio europeo, emerge che la Serie A, nonostante abbia incassato, in virtù degli accordi conclusi per il periodo 2012-2015, un miliardo a stagione, con un incremento di 60 milioni rispetto al periodo precedente, difficilmente nel prossimo futuro potrà ottenere le cifre che si sono assicurate per il prossimo quinquennio *Premier League*⁷³ e *Bundesliga*⁷⁴, rischiando di ridursi a competere con la meno prestigiosa *Ligue 1* francese⁷⁵.

⁷¹ In tema v. T.E. FROSINI, *Il diritto nel calcio ovvero un calcio al diritto?*, in *Quaderni cost.*, 1, 2004, pp. 154-156; A. GIANNACCARI, *Il caso Lega Calcio: Antitrust e vendita collettiva dei diritti Tv su manifestazioni sportive*, in *Mercato concorrenza regole*, 1, 2010, pp. 139-146; L. SALVATORI, *I “colpi di testa” del calcio televisivo e la difficile convivenza con il diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 4-5, 2004, p. 171.

⁷² In argomento si rinvia a D. BIANCHI, *Diritti audiovisivi e stadi*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2-3, 2010, pp. 337-344; X. JACOBELLI, *Calcio italiano all’ultimo stadio*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2-3, 2010, pp. 318-319; P. GUENZI - M. PAVAN, *L’innovazione nei sistemi di offerta delle società di calcio: dagli stadi alle strutture polifunzionali customer-based*, in *Finanza marketing e produzione*, 3, 2004, pp. 81-107.

⁷³ Infatti, per il triennio 2013-2016 il “pianeta calcio” inglese incasserà per i diritti tv venduti in Gran Bretagna circa tre miliardi e mezzo di euro (un milione di sterline all’anno), con un incremento del 70% rispetto al contratto precedente (sull’intero triennio gli introiti erano pari a 1,8 miliardi di sterline), cui si aggiungeranno i diritti tv “internazionali” che valgono oltre il 30% di quelli interni; aggiudicataria dei suddetti diritti è *BSkyB*, come nel triennio precedente, mentre una piccola parte di gare sarà trasmessa dalla *British Telecom* che utilizzerà un nuovo canale interattivo di sport, il *web* e gli *smartphone*.

⁷⁴ In Germania Sky ha acquistato i diritti tv per la cifra record di 4,15 miliardi di euro per le quattro stagioni dal 2013 al 2017 (segnatamente, 2,5 miliardi per trasmettere le partite della *Bundesliga* e 1,65 miliardi per quelli del



Una prospettiva così fosca, se non opportunamente gestita con interventi per la diversificazione dei ricavi, rischia di vanificare gli sforzi fin qui profusi dalle società calcistiche italiane per assicurare l'equilibrio dei conti ed il rispetto del c.d. "fair play finanziario" imposto dall'UEFA⁷⁶; ovviamente, non è praticabile una soluzione che preveda la rimodulazione dell'impianto della Legge Melandri e, addirittura, il ritorno ad una contrattazione individuale dei diritti tv, in quanto ciò rappresenterebbe un dato in assoluta contro-tendenza rispetto alle altre esperienze europee (*in primis*, come già accennato, la Spagna).

Più in generale, nel più ampio contesto dei "diritti televisivi sportivi", suscita forti perplessità l'ipotesi molto concreta che non si concluda l'accordo in forza del quale la Rai acquisisca da Sky i diritti tv in chiaro delle Olimpiadi invernali di "Sochi 2014": a pagare le conseguenze del mancato accordo sarebbero, ovviamente, gli utenti-consumatori che, nonostante paghino il canone del servizio pubblico, non potranno fruire della libera visione di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

Per altro verso, è altrettanto sconcertante il consolidamento del principio in forza del quale gli organizzatori dei vari eventi sportivi cedono i relativi diritti televisivi per la trasmissione in diretta degli stessi alle *pay-tv*, obbligando, di fatto, l'utente-consumatore ad acquistare un abbonamento a un prezzo salatissimo poiché la piattaforma titolare dell'esclusiva impone l'acquisto di un insieme di eventi, la maggior parte dei quali potrebbero non essere interessanti⁷⁷.

Di fronte allo scenario qui ricostruito, potrebbe essere risolutivo il ricorso alle *new technologies*: atteso che la diffusione di massa di internet ad alta velocità mediante banda larga ha aperto le porte alla tecnica del c.d. *streaming*, consentendo agli appassionati di assistere a tutti (o quasi) gli avvenimenti sportivi che interessano e soltanto ad essi⁷⁸, è auspicabile che il legislatore

campionato di seconda divisione), battendo *Deutsche Telekom*, con un aumento del 52% rispetto alla media pagata, sempre da *Sky Deutschland*, dal 2009 al 2012.

⁷⁵ Il modello transalpino sta ormai superando il *gap* con quello italiano (500 milioni a stagione) puntando sulla leva degli stadi (4 in costruzione, 5 in ristrutturazione) per Euro 2016 e malgrado abbia ultimamente concluso un accordo al ribasso (da 668 a 606 milioni) per la vendita dei diritti televisivi con *Al Jazeera*, tv qatariota molto vicina alla proprietà attuale del Paris St. Germain e che potrebbe presto far salire gli emolumenti del calcio francese.

⁷⁶ Sul punto v. A. BAROLINI, *Dal 2013 via al "fair-play finanziario". Il 44% dei club non è in regola*, in *Valori*, 99, 2012, pp. 37 ss.; G.M. CIAMPAGLIA, *L'evoluzione del management nelle società di calcio professionistiche alla luce delle Uefa Financial Fair Play rules*, in *Rass. dir. econ. sport*, 1-2, 2012, pp. 25-44.

⁷⁷ In tema v. A. CORSI, "Pay Tv" e calcio: risorse e assetto regolamentare, in *Anal. giur. econ.*, 2, 2005, pp. 515-520.

⁷⁸ Sul punto si rinvia a P. SAMMARCO, *Le partite di calcio in tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web*, in *Dir. inf.*, 6, 2010, pp. 922-928; A. GENOVESE, *Diffusione di video pirata in rete e responsabilità dell'hosting internet service provider. I rapporti tra il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, in *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2010, pp. 364-382; G. VERONA - A.R. COSTA, *La rete e il mondo dello sport: evidenze dal settore del calcio*, in *Economia & management*, 4, 2003, pp. 68-70.



comunitario promuova, nel contesto dell'ormai consolidata *policy* del *consumerism*⁷⁹, una riforma totale che disciplini il suddetto fenomeno, oggi per lo più vietato, legalizzandolo al fine di permettere al privato utente-consumatore di acquistare autonomamente ed individualmente a cifre ragionevoli i diritti tv della sola manifestazione sportiva cui è interessato, direttamente dal singolo organizzatore del relativo evento, per formare una *pay-tv* in proprio e poter seguire anche un evento sportivo "minore", acquisendone il diritto alla visione senza dover pagare anche per decine di avvenimenti ai quali non è affatto interessato.

⁷⁹ Per un'analisi aggiornata ed estremamente approfondita dei risultati conseguiti da tale politica si rinvia a P. STANZIONE - A. MUSIO (a cura di), *La tutela del consumatore*, in *Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone*, volume XXX, Torino, 2009, *passim*.